



Capitolato Speciale

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT.
B) DEL D.LGS. 50/2016 PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE COMPLETA ED AD USO ESCLUSIVO E ALLA
VALORIZZAZIONE CULTURALE E TURISTICA DELLA CRIPTA DELLA
CHIESA DELLA BEATA VERGINE ANNUNCIATA NELL'OSPEDALE
MAGGIORE, PER UN PERIODO DI 24 (VENTIQUATTRO) MESI,
EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 24
(VENTIQUATTRO) MESI, A FAR TEMPO DALLA DATA DI INIZIO DEL
SERVIZIO.

Atti 19/2017 all.





Art. 1 OGGETTO E TIPOLOGIA DELL’AFFIDAMENTO

La presente concessione ha come oggetto il servizio di gestione completa ed ad uso esclusivo della Cripta della Chiesa della B.V. Annunciata, volta a promuovere l’apertura al pubblico, tutelando e valorizzando il suo patrimonio storico, artistico e culturale.

Per la gestione dei servizi descritti nel presente capitolato, la Fondazione, proprietaria della Cripta, affida all’impresa aggiudicataria della concessione (da ora in poi abbreviata in: Concessionario) i locali e gli spazi della Cripta ed i relativi arredi, impianti, attrezzature e beni mobili specificamente individuati in apposito inventario che costituirà parte integrante del verbale di consegna dei beni, redatto e controfirmato dalle parti a seguito della stipula del contratto di concessione, i quali rimangono di esclusiva proprietà della Fondazione.

La Fondazione affida al Concessionario i beni di cui sopra nello stato di fatto in cui si trovano all’atto della firma del verbale di consegna.

Una puntuale rilevazione della specifica tipologia, dell’effettiva consistenza e dello stato di conservazione e funzionalità dei locali e dei beni oggetto della concessione, nonché l’entità degli interventi da effettuare e dei relativi oneri per garantire il regolare funzionamento dei locali e dei beni medesimi, dovrà essere effettuata dai concorrenti tramite preventivo sopralluogo obbligatorio in Cripta, in concessione funzionale alla presentazione delle offerte, secondo modi e termini di cui al Disciplinare di gara.

I servizi oggetto della concessione sono i seguenti, meglio dettagliati all’art. 3 del presente capitolato:

- a) “apertura e chiusura dei locali e degli spazi della Cripta”;
- b) “custodia, sorveglianza e controllo degli accessi”;
- c) “biglietteria, prenotazione e prevendita”;
- d) “reception, accoglienza e informazioni al pubblico”;
- e) “realizzazione e noleggio di audioguide”;
- f) “pulizia dei locali e degli arredi museali”;
- g) “visite guidate, attività didattiche ed eventi”;
- h) “attività di promozione della Cripta”.

Nell’ambito del percorso di valorizzazione dei propri beni culturali, la Fondazione intende aprire un vero e proprio percorso espositivo che comprende la visita, oltre che alla Cripta, anche alle adiacenti sale secentesche dell’antico Capitolo ospedaliero, attualmente sede dell’Archivio storico. Al momento una delle due sale necessita di alcuni interventi minimi di ristrutturazione che ne consentano l’apertura al pubblico con visite guidate. In particolare:

- integrazione dell’impianto elettrico
- predisposizione di allestimenti espositivi
- realizzazione di un sistema di protezione del materiale esposto attraverso un impianto di allarme a barriera e volumetrico
- realizzazione di un sistema di rilevamento fumi.

I costi presunti per i suddetti interventi ammontano a circa € 15.000.

Nel caso in cui la Fondazione, con risorse proprie o tramite contributo di un ente esterno, riuscisse a realizzare i lavori di ristrutturazione sopra elencati per permettere l’apertura al pubblico dell’Archivio storico (o parte di esso), il soggetto che si aggiudicherà il servizio potrà allargare la proposta culturale e





turistica nei confronti dei propri visitatori anche agli spazi ristrutturati, previ accordi scritti con il servizio Beni Culturali della Fondazione.

In alternativa, previ accordi con la Fondazione, l'aggiudicatario potrà provvedere con risorse proprie alle opere di ristrutturazione suddette, al fine di anticipare l'utilizzo dell'Archivio storico.

La durata dell'attività di visite guidate all'interno dell'Archivio storico non potrà andare oltre il termine temporale del contratto. L'integrazione non determinerebbe un aumento del canone di concessione fisso ma il corrispondente ricavo del Concessionario viene computato nel calcolo dei ricavi variabili secondo il meccanismo descritto nell'articolo 12.

Art. 2 DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata del contratto per la concessione del servizio in questione è di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte dell'aggiudicatario con facoltà di recesso, per entrambe le parti, con preavviso di 120 gg.

Art. 3 CARATTERISTICHE DEI SERVIZI

a) Il servizio di **"apertura e chiusura dei locali e degli spazi della Cripta"** consiste nella regolare e costante apertura e chiusura:

- dei locali e degli spazi della Cripta negli orari prestabiliti ai fini di un puntuale rispetto degli orari di apertura al pubblico;
- dei due cancelli di ingresso al corridoio che immette nella Cripta, situati su via Francesco Sforza 32 e in corrispondenza del cortile d'onore dell'Università degli Studi di Milano.

b) Il servizio di **"custodia, sorveglianza e controllo degli accessi"** consiste nella presenza costante nei luoghi accessibili ai visitatori, durante gli orari di apertura della Cripta, di personale in numero e qualifica adeguati a garantire il diretto controllo visivo dei locali e degli spazi nella salvaguardia di spazi, apparati decorativi, attrezzature ed altri beni museali. E' richiesto al personale di custodia nelle sale, in particolar modo, di svolgere un attivo controllo sui visitatori per prevenire e scoraggiare eventuali atti vandalici, tenendo un atteggiamento discreto ed attento alle loro esigenze.

Il servizio in oggetto, unitamente a quello di cui al comma precedente, prevede il puntuale azionamento e controllo, durante tutto il periodo di apertura della Cripta, degli impianti di antifurto (e relativa custodia del codice) e di tutti gli altri impianti e attrezzature presenti o comunque necessari alla gestione della Cripta, previa necessaria acquisizione, da parte del personale, delle competenze necessarie ed una costante attività di formazione ad esse relativa.

c) Il servizio di **"biglietteria, prenotazione e prevendita"** dovrà essere prestato secondo modi e termini di cui al successivo art. 4.

d) Il servizio di **"reception, accoglienza e informazioni al pubblico"** prevede la capacità di rispondere in modo adeguato alle richieste dei visitatori della Cripta, fornendo notizie e informazioni in merito al luogo storico e alle raccolte esposte, ed essendo di ausilio all'utilizzo di eventuali tecnologie informatiche e/o multimediali presenti in loco.

Il Concessionario si impegna a realizzare adeguati strumenti di comunicazione (pannelli, brochure ed altri materiali cartacei, strumenti tecnologici, ecc.), in lingua italiana e inglese (oltreché in eventuali altre lingue straniere), atti a fornire adeguate informazioni storico-culturali ai visitatori. Tutti i contenuti devono essere



preventivamente posti al vaglio ed autorizzati dal Responsabile dei Beni Culturali della Fondazione. Sia i contenuti che gli apparati didascalici prodotti resteranno di proprietà della Fondazione una volta terminato il periodo di concessione.

e) Il servizio di **“realizzazione e noleggio di audioguide”** prevede il miglioramento, da parte del Concessionario, della già presente audioguida **“Giroclinico”** (scaricabile su smartphone e tablet tramite App), il cui utilizzo deve restare gratuito, ed eventualmente la realizzazione di altri analoghi strumenti di trasmissione multimediale di testi, suoni, immagini, in lingua italiana e inglese (oltreché in eventuali altre lingue straniere), ai fini di facilitare la conoscenza della Cripta ai visitatori, da rendere disponibili tramite noleggio od altre forme di utilizzo.

Le migliorie apportate alla App **“Giroclinico”** resteranno di proprietà della Fondazione una volta terminato il periodo di concessione.

f) Il servizio di **“pulizia dei locali e dei beni museali”**, da prestarsi al di fuori dell'orario di apertura al pubblico della Cripta, consiste nella regolare pulizia dei locali, degli spazi e dei beni in concessione allo scopo di offrire ai visitatori garanzie in termini di igienicità e decoro. Il servizio contempla, tra le altre mansioni, la rimozione di agenti esogeni, oltreché da pavimenti e arredi vari, dai beni culturali esposti, avendo particolare cura di adottare gli opportuni strumenti e modi di intervento del caso in relazione alla tipologia specifica dei beni stessi. Ai fini di un puntuale espletamento del servizio in oggetto, verrà consegnato un Piano di manutenzione della Cripta con indicazioni operative specifiche.

Le caratteristiche dei locali (articolazione architettonica, porte, finestre ed altri infissi, pavimenti, ecc.) dovranno essere accuratamente rilevate dal Concessionario durante il sopralluogo preventivo alla presentazione dell'offerta di cui al Disciplinare di gara.

g) Il servizio di **“visite guidate, attività didattiche ed eventi”** consiste nella:

1) apertura al pubblico della Cripta per visite guidate, singole o di gruppo, rivolte a diverse categorie di pubblico (famiglie, adulti, studenti, anziani, diversamente abili, ecc.), volte alla conoscenza e valorizzazione della Cripta stessa e dei relativi beni museali. Le visite dovranno essere garantite durante tutto l'arco dell'anno secondo modi e termini preventivamente stabiliti dal Concessionario e resi noti al pubblico sia on line, sia direttamente presso la biglietteria;

2) progettazione e realizzazione di attività didattiche e percorsi di visita specifici rivolti a studenti delle scuole primarie e secondarie e/o famiglie per la conoscenza e valorizzazione della Cripta e dei relativi beni museali;

3) progettazione e realizzazione di eventi di carattere storico, artistico, teatrale o musicale (quali ad esempio mostre espositive temporanee, incontri con artisti e critici, conferenze, concerti, ecc.) da svolgersi all'interno della Cripta nell'ambito sia della normale attività, sia di eventi di carattere straordinario ed estemporaneo

Le attività di cui al punto 3) dovranno essere dettagliate in un Piano di Comunicazione che dovrà essere approvato dal Responsabile dei Beni Culturali della Fondazione.

h) Il servizio **“attività di promozione della Cripta”** consiste nella divulgazione e promozione delle attività della Cripta in tutte le varie forme possibili di comunicazione (depliant, brochure, pubblicazioni, inviti, web e altri supporti multimediali, social media, ecc.), sia tramite strumenti appositamente prodotti dal Concessionario, sia tramite materiali forniti dalla Fondazione. Il contenuto di tali attività di comunicazione dovrà essere preventivamente condiviso con il Responsabile dei Beni Culturali della Fondazione.



Il Concessionario si impegna a concedere alla Fondazione, con frequenza non superiore ad un 1 evento/mese, il diritto all'uso esclusivo degli spazi della Cripta, o anche in collaborazione con il Concessionario stesso, per l'organizzazione di eventi di carattere culturale o artistico.

In occasione di tali eventi i locali della Cripta dovranno essere resi disponibili alla Fondazione puliti e in ordine dalle prime ore del mattino della giornata dell'evento.

Tali necessità verranno concordate tra Concessionario e Fondazione almeno 1 mese prima di ciascun evento.

ART. 4 BIGLIETTERIA, PRENOTAZIONE E PREVENDITA

La gestione del servizio di "biglietteria, prenotazione e prevendita" prevede lo svolgimento di tutte le mansioni necessarie a garantire un regolare ed agevole accesso alla Cripta da parte di tutte le potenziali fasce di utenza, tra cui:

- a) vendita e distribuzione (fisica e virtuale) dei biglietti e controllo dei medesimi per l'accesso alla Cripta, anche in occasione di mostre od altri eventi di carattere straordinario;
- b) prenotazione e prevendita (fisica e virtuale) dei biglietti non contestuale all'accesso alla Cripta, anche in occasione di mostre od altri eventi di carattere straordinario;
- c) elaborazione informatica di statistiche periodiche mensili utili alla conoscenza dell'entità e della tipologia del pubblico (numero di presenze diviso per plesso e periodo, provenienza, ecc.);
- d) raccolta di feedback da parte dell'utenza sulla qualità dei servizi resi.

La gestione della biglietteria dovrà essere espletata tramite sistemi e strumenti operativi tecnologicamente avanzati ai fini di una efficace estrinsecazione del servizio che consentano di poter procedere all'emissione dei biglietti ed alla prenotazione e prevendita degli stessi anche online e secondo le più agevoli modalità attualmente offerte dal mercato.

La vendita dei biglietti d'ingresso alla Cripta dovrà avvenire nel pieno rispetto della vigente normativa fiscale e tributaria.

Presso la biglietteria e all'ingresso della Cripta dovranno essere collocati, in modo visibile, i prezzi dei biglietti, i periodi e gli orari di apertura nonché gli eventuali orari delle visite guidate.

L'esecuzione del servizio di biglietteria implica il maneggio del denaro da parte del personale addetto, di cui il Concessionario rimane unico responsabile.

Il Concessionario si impegna a garantire l'ingresso a coloro che ne facciano richiesta purché in possesso di regolare biglietto, oppure si trovino nelle situazioni di cui al successivo paragrafo.

Il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'emissione dei biglietti, tramite modalità e strumenti operativi concordati con la Fondazione che consentano una puntuale e sistematica rendicontazione (numero di biglietti emessi e venduti suddivisi per tipologia, incassi registrati, ecc.), da effettuarsi secondo modi e termini di cui al successivo articolo.

I biglietti di ingresso alla Cripta dovranno prevedere le seguenti tipologie, a discrezione dell'aggiudicatario:

- 1) biglietto intero
- 2) biglietto ridotto





L'aggiudicatario dovrà inoltre garantire un biglietto gratuito alle seguenti categorie:

- dipendenti o collaboratori della Fondazione (muniti di tesserino personale e carta di identità);
- ricercatori del LabAnOF - Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense (muniti di tesserino personale e carta di identità);
- studenti universitari di discipline storiche o sanitarie, accompagnati da almeno un docente, nell'ambito di specifiche attività didattiche;
- soggetti, singoli o in gruppo, che interagiscono con la Fondazione per finalità istituzionali o tecniche, di volta in volta comunicati al Concessionario;
- membri di ICOM (muniti di tesserino personale e carta di identità);
- eventuali aventi diritto ai sensi delle normative vigenti.

I ricercatori del LabAnOF, avranno facoltà di effettuare operazioni di recupero reperti all'interno della Cripta, essenziali per il proseguimento del progetto di ricerca in corso, previa comunicazione scritta al Concessionario.

Il Concessionario sarà tenuto all'applicazione delle tipologie di tariffe e agevolazioni di cui al precedente comma; ai fini di un'ottimizzazione dei risultati economici della gestione, il Concessionario potrà comunque in qualsiasi momento proporre alla Fondazione modifiche del suddetto piano tariffario e di agevolazioni, comprendenti anche l'introduzione di nuovi biglietti o tariffe speciali (es. convenzioni), le quali potranno essere applicate soltanto previa formale autorizzazione da parte dell'Ente.

Art.5 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Il Concessionario dovrà svolgere esclusivamente i servizi previsti nel progetto approvato dal presente contratto e in stretta sintonia con gli indirizzi di politica culturale stabiliti dalla Fondazione.

I servizi oggetto della concessione dovranno essere prestati nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" ss.mm.ii., e di tutte le altre normative, disposizioni e regolamenti nazionali, regionali e comunali vigenti, nonché di quanto sancito dal presente Capitolato.

L'attività gestionale dovrà essere prestata costantemente con precisione, impegno, professionalità tali da garantire l'ottemperanza delle procedure di sicurezza, valorizzare al massimo la fruibilità e l'immagine della Cripta nei confronti dei visitatori e mantenere alto lo standard qualitativo dei servizi.

In caso di proroga, il Concessionario dovrà redigere un nuovo "Progetto di valorizzazione e promozione della Cripta" rispetto a quello presentato in sede di gara ai fini dell'aggiudicazione della presente concessione, da sottoporre alla Fondazione per approvazione entro 1 mese dalla data di rinnovo contrattuale.

Per motivi di sicurezza, tutte le attività svolte all'interno della Cripta dovranno prevedere una permanenza massima di 50 (cinquanta) persone alla volta.

Ove previsto, l'allestimento in Cripta di particolari beni, attrezzature, materiali per eventi o manifestazioni (e relativo disallestimento) sarà a totale carico del Concessionario e dovrà essere eseguito con attenzione alle peculiarità dell'ambiente.





Il reperimento di tutte le eventuali autorizzazioni e nullaosta necessari da parte dei soggetti e degli organi competenti (prestatori, Soprintendenze, titolari di diritti sulle opere o sulle immagini, ecc.) è di competenza esclusiva del Concessionario.

Art. 6 CALENDARIO DI APERTURA DELLA CRIPTA

Il Concessionario dovrà assicurare l'apertura al pubblico della Cripta dal 1/01 a 31/12 per un numero di giorni e di ore annui complessivi almeno pari a quelli di funzionamento attuale, che sono:
dal lunedì al giovedì, dalle 9.00 alle 17.00; venerdì, sabato, domenica e festivi esclusi.

Art. 7 AUTORIZZAZIONI ED OBBLIGHI NORMATIVI

Il Concessionario è tenuto all'esercizio dell'attività gestionale nel rispetto di tutte le normative e regolamenti vigenti in materia della concessione, procedendo al disbrigo delle relative pratiche burocratiche e amministrative, senza alcuna responsabilità a tal riguardo a carico della Fondazione.

Il Concessionario dovrà risultare in possesso, al momento dell'attivazione del servizio, di tutte le autorizzazioni che si rendano necessarie per l'espletamento della gestione ai sensi delle normative vigenti, nonché provvedere, a proprie spese, alla preventiva acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni, concessioni, licenze ed altre certificazioni che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione del contratto.

Il Concessionario dovrà, a semplice richiesta della Fondazione, dimostrare di aver provveduto agli adempimenti suddetti.

Art. 8 ONERI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si obbliga ad espletare i servizi oggetto dell'affidamento assumendosi tutti gli oneri organizzativi ed economici relativi alle attività prestate ed alla fruizione dei beni ottenuti in concessione.

Come meglio illustrato nel Piano di manutenzione, sono a cura e spese del Concessionario:

- la manutenzione ordinaria degli immobili, degli impianti, delle attrezzature museali e dei beni mobili concessi per lo svolgimento dei servizi, comprensiva dei relativi prodotti, materiali e strumenti operativi necessari alla sua esecuzione (prodotti di pulizia, beni di consumo, attrezzature varie, ecc.);
- interventi tecnici di manutenzione ordinaria e programmata necessari al funzionamento degli impianti, nonché di altri eventuali impianti e attrezzature immessi nell'attività da parte del Concessionario.

Art. 9 PERSONALE DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà provvedere alla apertura e gestione della Cripta tramite una dotazione di personale in grado di assicurare un pieno rispetto di tutte le vigenti norme in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali, nonché l'efficacia e l'efficienza dei servizi resi al pubblico.

Per l'intera durata del contratto, la dotazione di personale in servizio dovrà essere correlata alla tipologia e all'entità dei beni culturali oggetto dei servizi erogati, al flusso dei visitatori, al rispetto delle norme sulla





sicurezza nei luoghi di lavoro, al numero e alla tipologia delle attività realizzate all'interno della Cripta e a qualunque altra variabile possa incidere sul perseguimento delle finalità di cui *supra*.

Le prestazioni oggetto del presente Capitolato dovranno essere eseguite dal Concessionario mediante personale dipendente regolarmente inquadrato, per trattamento giuridico ed economico e per durata temporale, nelle mansioni proprie per lo svolgimento di tutte le attività rientranti nel servizio.

La Fondazione non sarà in alcun modo responsabile per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, infortuni, relativi ai dipendenti e collaboratori del Concessionario.

Il personale addetto ai servizi dovrà essere, per quantità e qualità professionale, quello dichiarato dal Concessionario in sede di offerta tecnica in osservanza delle disposizioni del presente Capitolato.

Il personale in servizio da parte del Concessionario dovrà essere in possesso del seguente requisito minimo: uso corrente della lingua italiana e di almeno un'altra lingua straniera.

Tale requisito non è necessariamente richiesto per il personale adibito unicamente a servizi di pulizia e di manutenzione dei locali, impianti e beni museali (da prestarsi al di fuori dell'orario di apertura al pubblico della Cripta).

Il personale addetto ai servizi dovrà essere ben addestrato in relazione alle mansioni affidate ed alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera, possedere adeguata professionalità, conoscere ed osservare le norme relative alla rispettiva professione, le norme di sicurezza e prevenzione dagli infortuni sul lavoro e le norme in materia di protezione dei dati personali, le disposizioni del presente Capitolato ed eventuali atti successivi disciplinanti il rapporto tra le parti.

Il personale dovrà tenere un comportamento professionalmente corretto e diligente nei confronti degli utenti e di coloro che possano accedere alle strutture.

Il Concessionario è tenuto alla massima vigilanza ed è responsabile del comportamento del personale addetto e di quanto attiene ai rapporti di collaborazione tra gli addetti, nonché tra il personale e tutti i soggetti a vario titolo interessati al servizio.

Il Concessionario dovrà:

- nominare un proprio Responsabile del servizio, che sarà il referente unico con il quale la Fondazione si rapporterà per tutti gli aspetti gestionali relativi ai servizi in concessione, il titolare delle funzioni di coordinamento e di controllo di tali servizi, nonché il responsabile della gestione del personale a qualsiasi titolo impiegato nei servizi stessi. Il Responsabile del servizio dovrà inoltre far osservare al personale del Concessionario tutte le direttive impartite dalla Fondazione e rendersi costantemente disponibile in caso di richiesta da parte della Fondazione stessa;
- rapportarsi costantemente, tramite la suddetta figura del Responsabile del servizio, con il Direttore dei Beni Culturali della Fondazione (o suo delegato);
- garantire sempre la disponibilità di personale h 24 per 7 giorni su 7 per 365 giorni l'anno per la gestione di tutte le emergenze correlate al funzionamento della Cripta stessa (eventi di allarme, controllo impianti, aperture straordinarie, eventuali interventi di piccola manutenzione, ecc.): durante gli orari di apertura con personale presente, fuori dell'orario di apertura in reperibilità telefonica, e, solo se necessario, con presenza in loco entro 60 minuti;





- comunicare alla Fondazione, prima dell'attivazione del servizio, l'elenco nominativo degli addetti impiegati nelle diverse attività, tra cui il nominativo del Responsabile di cui al D.Lgs. 81/08 sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, specificando i relativi titoli e qualifiche professionali e il possesso dei requisiti di cui *supra*; tale elenco dovrà essere aggiornato in caso di avvicendamenti del personale, anche per sostituzioni temporanee;
- procedere all'immediata sostituzione del personale assente, nonché del personale che si sia dimostrato inidoneo alle mansioni da svolgere, con personale di pari qualifica e formazione, ivi compreso il Responsabile del servizio;
- fornire il personale addetto ai rapporti col pubblico di cartellino nominale di riconoscimento.

La Fondazione si riserva di chiedere la sostituzione del personale ritenuto inidoneo al servizio per seri e comprovati motivi; in tal caso, il Concessionario dovrà provvedere a quanto richiesto entro un congruo termine stabilito dalla Fondazione, senza alcun onere economico a carico di quest'ultima.

Art. 10 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e della sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii., il Concessionario dovrà assicurare a tutto il personale in servizio un'adeguata e costante formazione nelle materie relative ai servizi oggetto della concessione.

La formazione del personale dovrà avere caratteristiche di specificità, permanenza e durata lungo tutto il corso di vigenza del contratto e prevedere piani annuali di esecuzione.

La formazione e l'aggiornamento dei lavoratori impiegati nel servizio dovrà avere per oggetto, tra l'altro: a) la sicurezza e l'igiene del lavoro, i rischi presenti e le misure da adottare per il loro contenimento; b) nozioni di informatica e conoscenza dell'impiantistica tecnica necessari all'ordinario svolgimento del servizio.

Art. 11 RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI E TUTELA DEL LAVORO

Il Concessionario dovrà attuare l'osservanza delle vigenti normative e di ogni altra disposizione che potrà intervenire nel corso della presente concessione per la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Concessionario sarà tenuto:

- al rigoroso rispetto di tutti gli obblighi riferiti al trattamento giuridico, economico, contributivo, previdenziale ed assicurativo nei confronti del personale addetto e risultanti dalla normativa di legge e contrattuale applicabile;
- a perseguire l'obiettivo della stabilità del rapporto di lavoro per il personale impiegato, impegnandosi alla salvaguardia del corretto inquadramento e trattamento economico in relazione alle mansioni richieste;
- ad adibire il personale a compiti e mansioni previsti per la qualifica posseduta dagli strumenti contrattuali applicabili;
- ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle mansioni richieste per le prestazioni oggetto del servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria interessata e nella località in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da





ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria interessata; tutto ciò anche nel caso in cui il Concessionario non aderisca ad associazioni sindacali di categoria;

- ad esibire in qualsiasi momento, a richiesta della Fondazione, la documentazione da quest'ultimo ritenuta idonea a comprovare l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

Nel caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, o qualora siano riscontrate altre irregolarità, la Fondazione segnalerà la situazione agli enti competenti, riservandosi la facoltà di adottare tutti gli ulteriori provvedimenti del caso.

Art. 12 CANONE DI CONCESSIONE E PAGAMENTI

Per la concessione degli spazi della Cripta il Concessionario corrisponde alla Fondazione un canone di concessione.

L'ammontare del canone scaturirà dall'offerta proposta dall'aggiudicataria della concessione, pari o superiore al canone annuo posto a base di gara.

Il canone dovuto per i 24 mesi di contratto dovrà essere versato in 2 rate annuali, a seguito di emissione da parte dell'Amministrazione della relativa fattura. Le fatture saranno emesse entro il termine di ciascun anno solare, per la quota di pertinenza riferita al periodo di effettiva durata contrattuale.

Il Concessionario sarà tenuto ad effettuare il pagamento del canone così calcolato, con le modalità che verranno indicate dall'Amministrazione, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura.

Al raggiungimento di ricavi per vendite dei biglietti per un valore economico pari alla quota del canone complessivo, il Concessionario sarà tenuto, per i ricavi ulteriori, al pagamento alla Fondazione di un ulteriore corrispettivo economico, pari al 15% dei ricavi dei biglietti venduti eccedenti la quota di canone fisso. Questa ulteriore quota variabile è dovuta per i soli ricavi eccedenti il valore del canone.

Per tale motivo, con periodicità trimestrale il Concessionario dovrà inviare alla Fondazione un report sui ricavi ottenuti per vendita biglietti (articolo 4 del capitolato). La Fondazione si riserva la possibilità di verificare a campione la corrispondenza dei dati reali rispetto a quelli forniti, anche accedendo alle matrici dei biglietti venduti (che pertanto devono essere conservate per verifiche dal Concessionario) o mediante controlli non preventivamente concordati presso la Cripta.

Art. 13 RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO ED ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI

Il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla completa osservanza delle disposizioni e prescrizioni previste dal presente Capitolato, nonché alla corretta esecuzione del contratto e di tutte le norme e disposizioni a questo applicabili.

Il Concessionario sarà direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone, immobili, opere, affreschi e beni culturali in genere, arredi e attrezzature che, a giudizio della Fondazione, risultassero causati dal personale del Concessionario medesimo e/o utenti visitatori, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da un non corretto espletamento dei servizi oggetto della presente concessione.



Il Concessionario dovrà provvedere tempestivamente a proprie spese al risarcimento dei suddetti danni e, se possibile, alla riparazione e sostituzione delle parti distrutte o deteriorate.

A garanzia delle responsabilità di cui sopra, il Concessionario si obbliga a stipulare, a propria cura e spese, presso una Compagnia di primaria importanza, una polizza assicurativa RCT/RCO per un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro; copia conforme di tale polizza dovrà essere presentata alla Fondazione prima dell'attivazione del servizio.

La Fondazione, accertata in qualunque forma una responsabilità per dolo o colpa del Concessionario per danni e/o furti a opere, beni e arredi, potrà risolvere il contratto con diritto all'escussione della cauzione e al maggior danno.

Art.14 VERIFICHE SUL SERVIZIO

La Fondazione procederà a valutazioni sul numero, sull'idoneità e la professionalità degli addetti in servizio, sulla corretta gestione dei beni concessi e su tutte le modalità di esecuzione dei servizi da parte del Concessionario per accertarsi che questi ultimi vengano svolti costantemente con la massima diligenza ed efficacia e nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti normative e dal presente Capitolato.

Per le verifiche di cui al comma precedente, la Fondazione si riserva il diritto di compiere ogni controllo che ritenga opportuno, attraverso il Direttore Esecuzione Contratto (DEC) o suo delegato.

Art. 15 CESSIONE A TERZI E SUBCONCESSIONE

Il Concessionario, poiché tenuto all'esecuzione in proprio del presente contratto, non può disporre la cessione, anche parziale, a pena di nullità.

Nel caso di trasformazioni di impresa, fusioni o scissioni societarie, il subentro nel contratto deve essere prioritariamente autorizzato dalla Fondazione, che può esprimersi a sua discrezione; in caso di mancata autorizzazione, il contraente resta obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

In ragione della peculiare natura dei servizi oggetto della concessione, da prestare in forma integrata, è vietata alcuna forma di subconcessione dei servizi oggetto del contratto, sotto pena dell'immediata decadenza della concessione ed incameramento della polizza fideiussoria, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Art. 16 INADEMPIENZE E PENALI

In caso di mancata conformità delle prestazioni rese dal Concessionario al presente Capitolato ed a tutte le prescrizioni normative applicabili ai servizi concessi, la Fondazione procederà in forma scritta:

- a) alla contestazione dell'inadempimento riscontrato;
- b) alla comunicazione della penale ritenuta applicabile, secondo quanto previsto al successivo punto;
- c) all'assegnazione di un termine congruo per adempiere, tenuto conto dell'entità e della gravità dell'inadempimento.

Il Concessionario, entro il termine assegnato per rimuovere la causa della contestazione di cui al precedente punto, potrà far pervenire alla Fondazione una comunicazione con cui:

- a) riconosce la fondatezza della contestazione ed accetta la penale comunicata;
- b) contesta la fondatezza della comunicazione producendo giustificazioni e/o controdeduzioni, potendo richiedere una riduzione della stessa rispetto all'entità comunicata, adducendo motivazioni congrue ed oggettive.



Il Concessionario dovrà, entro il termine assegnato entro altro termine concordato con la Fondazione, rimuovere la causa della contestazione e ripristinare il regolare servizio.

La Fondazione, esaurita la procedura di cui ai precedenti punti, decide in modo definitivo applicando la penale e comunicando la decisione al Concessionario; resta impregiudicato per la Fondazione il diritto al risarcimento del maggior danno derivante dall'inadempimento stesso.

Qualora l'infrazione violi la legge penale, la Fondazione effettua le segnalazioni ai competenti organi giurisdizionali; in questo caso si sospenderà il procedimento amministrativo fino alla conclusione di quello penale.

In caso di infrazioni accertate, la Fondazione addebiterà al Concessionario una sanzione di € 150,00 per ogni infrazione ritenuta lieve e di € 300,00 per ogni infrazione grave o reiterata; per infrazioni di particolare gravità, o a seguito di ripetersi di infrazioni gravi che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio (tra cui, a titolo esemplificativo, la mancata o parziale o inadeguata realizzazione di progetti o iniziative proposte e valutate nell'Offerta tecnica), la Fondazione potrà applicare una penalità fino ad € 10.000,00.

Dopo tre contestazioni gravi che risultino fondate, o a seguito di infrazione di particolare gravità, sarà facoltà della Fondazione risolvere il contratto anche prima del termine naturale, salvo il risarcimento del danno.

Art. 17 CODICE ETICO – NORMATIVA ANTIMAFIA

L'aggiudicataria è tenuta all'osservanza del Codice Etico degli Enti contraenti pubblicato sui rispettivi siti internet, nonché del "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" approvato con d.G.R. della Regione Lombardia 30 gennaio 2014, n. X/1299.

Ai fini dell'aggiudicazione si procederà alla verifica della documentazione antimafia, secondo quanto previsto dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (T.U. antimafia).

Art. 18 MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE

Il mancato pagamento del canone di concessione, trascorsi 60 giorni dalla scadenza prevista, potrà essere causa di **revoca della concessione**.

Il Concessionario avrà comunque l'obbligo di corrispondere i canoni dovuti con gli interessi legali per ritardato pagamento all'Ente che a tal fine potrà avvalersi della cauzione.

Art. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Entrambe le parti hanno diritto di recedere dal contratto relativo al presente appalto. Il diritto di recesso deve essere esercitato e comunicato per iscritto. Qualora il contratto dovesse interrompersi per qualsiasi motivo non imputabile alla Società aggiudicataria, saranno comunque dovuti alla Società i corrispettivi maturati fino a tale momento. I corrispettivi maturati verranno determinati con riferimento al tempo effettivamente impiegato dai professionisti della Società nell'esecuzione dell'incarico, applicando le tariffe orarie determinate in sede di gara, in base allo stato di avanzamento del lavoro.





Le parti convengono, inoltre, che il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei casi di seguito elencati:

- in caso di non conformità accertata e motivata in fase di esecuzione del contratto;
- subappalto non autorizzato;
- violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- fallimento o messa in liquidazione della Società aggiudicataria;
- cessione o subconcessione del contratto a terzi;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale e mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
- interruzione non giustificata del servizio;
- revoca delle licenze o di qualsiasi tipo di autorizzazione; frodi nello svolgimento del servizio;
- mancata reintegrazione della cauzione definitiva depositata a seguito di prelievo effettuato dalla Fondazione per danni subiti.
-

La risoluzione del contratto per colpa della ditta aggiudicataria comporterà l'incameramento della cauzione, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

In tale eventualità la Fondazione avrà la facoltà di affidare ad altra Società il completamento della fornitura del servizio, anche ricorrendo alla graduatoria di gara.

La ditta inadempiente risponderà di tutte le spese derivanti, nonché degli eventuali maggiori costi.

La Fondazione, per il recupero di tali maggiore spese, avrà la facoltà di trattenere i crediti vantati dal fornitore per il servizio svolto sino alla risoluzione del contratto.

L'esecuzione in danno non esimerà il fornitore inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso potrà incorrere a norma di legge, per i fatti che avranno motivato la risoluzione.

Art. 20 DIRITTO DI RECESSO DELLE PARTI

La Fondazione e il Concessionario si riservano, in ogni caso, sulla base di loro insindacabili valutazioni di discrezionalità amministrativa, il diritto di recedere dal contratto in qualunque momento, con preavviso di 180 giorni. Il recesso avrà efficacia dalla data indicata nel preavviso comunicato a mezzo raccomandata A/R.

Art. 21 DEROGHE

Eventuali deroghe al presente capitolato dovranno essere concordate per iscritto dalle parti.

Art. 22 CONTRATTO: SPESE ED ONERI CONTRATTUALI

Ogni spesa riguardante il contratto (che sarà stipulato entro 60gg dall'aggiudicazione definitiva), tassa di registro, bolli, quietanze, così come ogni altra tassa ed imposta che potessero a qualsivoglia titolo colpire il contratto, saranno a carico del fornitore, fatta eccezione per l'IVA che sarà a carico della Fondazione, secondo le aliquote stabilite dalla Legge.

Art. 23 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. della legge n. 136/2010 l'aggiudicatario, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, devono dichiarare alla Fondazione il numero di conto corrente





bancario o postale dedicato, anche in forma non esclusiva all'appalto, indicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare sul conto.

Tutti i movimenti di denaro, riferiti all'appalto, in entrata ed uscita, devono essere registrati su detti conti e riportare il codice univoco dell'appalto, fatto salvo quanto previsto dalla legge sopra riportata.

L'Impresa, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge citata.

La Fondazione verifica che nei contratti sottoscritti dall'aggiudicatario sia presente una clausola di assunzione di responsabilità riferita agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010.

L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Art. 24 - Deposito cauzionale definitivo

A' sensi dell'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 l'aggiudicataria è obbligata a costituire un deposito cauzionale definitivo di importo pari al 10% dell'importo netto di aggiudicazione per ciascun contratto, calcolato sull'intero periodo contrattuale. Tale cauzione rimarrà in vigore per tutta la durata contrattuale.

L'efficacia del contratto nei confronti dell'aggiudicataria è subordinata alla produzione della fideiussione entro il termine che sarà indicato, fatto salvo l'obbligo dell'aggiudicataria al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti.

Il deposito cauzionale definitivo potrà essere costituito secondo le seguenti modalità:

- mediante fideiussione bancaria;
- mediante polizza assicurativa.

Il deposito cauzionale (fideiussione bancaria o polizza assicurativa) dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 25 FORO COMPETENTE

Il Foro competente è quello di Milano.

Art. 26 RIFERIMENTO A NORME VIGENTI

Il servizio è disciplinato dal presente capitolato e dalla lettera di invito di gara. Per quanto in essi non previsto si rinvia ai regolamenti ed alle leggi vigenti in materia.